



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 40, che prevede “Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19”;

VISTO il comma 1 del citato articolo 40 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la concessione di un contributo alle microimprese e alle piccole e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, commisurando tale aiuto ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2021, n. 22, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito le modalità e le procedure di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19;

VISTA la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha adottato un “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, la Sezione 3.1 di detta comunicazione;

VISTE le successive modifiche e integrazioni apportate al suddetto “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, in particolare, la comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, con la quale è stata disposta, tra l’altro, la proroga del periodo di vigenza del predetto quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022, data



entro la quale devono essere concessi gli aiuti riconosciuti ai sensi del medesimo quadro temporaneo;

VISTA la decisione C(2021) final 1043 della Commissione europea dell'11 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il regime di aiuti di cui al richiamato articolo 40 del decreto-legge n. 34 del 2020, contrassegnato con l'identificativo SA.61559 (2021N);

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 9 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 marzo 2021, n. 70, recante, in attuazione dell'articolo 8, del citato decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 dicembre 2020, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione del contributo;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020, nel quale è stabilito che la dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni, comprensiva degli oneri di gestione dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, ammonta ad euro 4.000.000,00 ed è riferita alle risorse stanziare dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO, inoltre, l'articolo 9 del citato decreto direttoriale 14 dicembre 2020 nel quale sono disciplinate le procedure di concessione delle agevolazioni e, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo, nel quale è stabilito che, per le domande per le quali le verifiche istruttorie si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile entro i limiti previsti dall'articolo 7 del medesimo decreto direttoriale, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul RNA e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it),

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti non ha superato l'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento e che, dunque, non si è reso necessario effettuare alcun riparto tra i soggetti istanti;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 luglio 2021, con il quale è stato definito il provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020, disponendo la concessione delle agevolazioni per le sole istanze, riportate nell'allegato A al predetto provvedimento, per le quali le verifiche istruttorie si sono concluse con esito positivo mentre, per le rimanenti istanze comprese nell'allegato B, si è rinviato a ulteriori approfondimenti istruttori al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio;

TENUTO CONTO dell'articolo 1, comma 3, del suddetto decreto direttoriale 5 luglio 2021 nel quale è stabilito che, per le istanze comprese nell'allegato B, il Ministero, previa acquisizione degli ulteriori elementi utili alla definizione della valutazione, procede, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti di ammissibilità, alla concessione del contributo con successivo provvedimento;

CONSIDERATO l'esito positivo delle verifiche effettuate in relazione n. 47 iniziative tra quelle per le quali è risultato necessario un approfondimento istruttorio;



DECRETA:

Articolo 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. È riportato, nell'allegato al presente provvedimento, l'elenco delle imprese che risultano ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto direttoriale 14 dicembre 2020, per le quali gli approfondimenti istruttori, connessi all'espletamento delle verifiche previste all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto, si sono conclusi con esito positivo.

2. Per le domande di agevolazione presentate dai soggetti di cui al comma 1, con il presente provvedimento è contestualmente disposta, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del citato decreto direttoriale, la concessione delle agevolazioni. Per tali iniziative, nell'elenco di cui all'allegato, è riportato l'importo del contributo concesso, il codice "CUP" e il relativo codice "COR" rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato. L'onere di dette agevolazioni è posto a carico delle risorse stanziati dall'articolo 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Con apposito avviso, dell'adozione del decreto è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

Div. IX/ADA

Siglato Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche